

Margherita Mussi
Notaio

Monza – Via Passerini, 10 – Tel. 039.365048

N. 1983 di rep.

N. 1426 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno 2021 duemilaventuno addì 26 ventisei del mese di aprile alle ore 11
undici

In Usmate Velate, via Milano n. 11.

Sulla richiesta della signora NAVA MARIA GRAZIA nata a Sesto San Giovanni (MI), il 25 febbraio 1949, residente a Usmate Velate (MB), villaggio Belvedere n. 6, Codice Fiscale NVA MGR 49B65 I690A nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della:

"ASSOCIAZIONE VIVERE AIUTANTO A VIVERE", con sede in Usmate Velate (MB), via Milano n. 11

Codice Fiscale e numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 02497290961 iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia al n. 43 in data 7 aprile 2001, iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato della Regione Lombardia

io sottoscritta dottoressa MARGHERITA MUSSI, Notaio in Monza, iscritto al Collegio Notarile di Milano, certo della identità personale della richiedente,

ho assistito

onde redigerne il verbale, all'assemblea della suddetta associazione qui convocata mediante lettera inviata via email e consegnata a mano a ciascun associato, agli amministratori ed ai revisori ed affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del gior-

REGISTRATO
a Monza e Brianza
il 03/05/2021
n° 14513 Serie 1T
esente

no in data 14 aprile 2021 per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2020

.Varie ed eventuali

Parte Straordinaria:

. Aggiornamento dello statuto dell'Associazione, alla luce della "Riforma del Terzo Settore" , con riferimento alle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017

E col presente verbale, anche in funzione di segretario per unanime designazione, do atto che l'assemblea ha avuto il seguente svolgimento:

assume la presidenza a norma dell'articolo 12 dello Statuto Sociale la richiedente, la quale constata e dichiara che:

- l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 12 dello statuto dell'associazione mediante lettera inviata via email e consegnata a mano a ciascun associato, agli amministratori ed ai revisori ed affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno in data 14 aprile 2021;

- l'odierna assemblea si svolge in prima convocazione;

- sono qui presenti in proprio e per delega n. 23 associati aventi diritti di voto sui n. 23 ventitre associati attuali aventi diritto di voto dell'Associazione: l'elenco nominativo degli associati presenti figura in un foglio separato sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea che si allega sotto "A" al presente verbale; le deleghe restano acquisite agli atti dell'associazione;

- oltre ad esso Presidente del Consiglio Direttivo sono intervenuti gli altri

componenti del Consiglio Direttivo signora Giovanna Maria Laura Annoni, Maria De Palma, Giovanna Gerosa, Maria Luisa Brambilla e Danilo Casartelli nonché il revisore signora Patrizia Lucchetti ed il dottor Colombo Massimo mentre hanno giustificato la propria assenza l'altro amministratore in carica signora Silvana Crippa ed il revisore in carica signora Elena Sottocorno;

- verificata l'identità e la legittimazione dei presenti, l'assemblea è, quindi, regolarmente costituita, per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno (la parte ordinaria risulta da separato verbale), il Presidente illustra i motivi che rendono necessario procedere alla modifica di alcuni articoli dello statuto dell'Associazione in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore. In particolare espone che occorre aggiungere nella denominazione dell'Associazione l'acronimo "ODV", meglio individuare l'ambito dell'attività dell'ente, di precisare che le persone giuridiche che possono diventare associate sono solo gli enti del terzo settore, di precisare le modalità di consultazione dei libri sociali per gli associati, di prevedere tra le competenze dell'assemblea anche la deliberazione sulla responsabilità degli organi sociali, di meglio precisare i criteri di elezione dei membri del Consiglio Direttivo e la gratuità della loro carica e di precisare le modalità di devoluzione del patrimonio residuo in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione. Per attuare quanto proposto presenta quindi all'assemblea un nuovo testo di statuto sociale aggiornato con le modifiche proposte, statuto che si allega sotto "B" al presente verbale: lo

stesso corrisponde al testo precedentemente letto e discusso dai soci dell'Associazione, come confermano gli associati presenti. In particolare il Presidente precisa che non vengono modificate la denominazione, la sede, la durata e lo scopo dell'ente.

Propone inoltre di conferire al Presidente ed al Consiglio Direttivo il più ampio mandato ed i relativi poteri a modificare lo Statuto qualora venisse richiesto dalla Autorità competenti ed a stipulare tutti gli atti connessi.

Dopo esauriente discussione, si passa alla votazione con voto palese, in forza della quale il Presidente constata che l'assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

1°) di aggiungere nella denominazione dell'Associazione l'acronimo "ODV"

2°) di meglio specificare l'attività che costituisce la finalità dell'Associazione come segue:

"L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

" a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

" b) interventi e prestazioni sanitarie;

" c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

" d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno:

" in fini di solidarietà civile, culturale e sociale e non a fini di lucro. L'Associazione riconosce nella solidarietà il criterio guida del proprio agire. Persegue tale scopo attuando interventi assistenziali volontari e gratuiti, sia individuali che in gruppi organizzati, rivolti prevalentemente a favorire, sostenere e promuovere direttamente od indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione o sostegno economico con altri Enti od Istituti, pubblici o privati, iniziative ed attività che abbiano ad oggetto l'assistenza continua agli ammalati in fase terminale, operando nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita;

" a contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali delle persone affette da patologie in fase terminale;

" a permettere loro di vivere una vita dignitosa e senza sofferenze fino all'ultimo istante, possibilmente nel loro ambiente e nella propria famiglia, anche grazie alla consegna tempestiva di presidi medici presso il domicilio del malato, da parte di propri volontari;

" ad aiutare e sostenere le famiglie ad assistere fino all'ultimo i propri cari, anche con l'aiuto concreto e il sostegno psicologico dei propri volontari domiciliari e/o di professionisti psicologi specializzati in particolare nella

fase dell'elaborazione del lutto;

" a sviluppare rapporti di collaborazione, con gli Enti interessati, finalizzati alla realizzazione e alla gestione di Hospices.

" a promuovere la filosofia delle cure palliative, in sintonia con quanto promosso da Organismi Nazionali (Società Italiana Cure Palliative - S.I.C.P.), (Federazione Cure Palliative - FCP) e locali (U.O.C. di cure palliative) per sviluppare e formare la cultura delle cure palliative con ogni mezzo idoneo;

" ad istituire, organizzare, gestire : scuole, corsi e programmi di formazione professionali.

L'Organizzazione non ha fini di lucro e non intende avere per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo determinante e prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli eventuali enti associati, secondo principi e regole del volontariato.

L'Organizzazione può esercitare attività formativa dei propri aderenti con l'approfondimento dei problemi relativi alle persone che usufruiscono delle prestazioni suddette.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del-

l'Organo di amministrazione.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017."

3°) di precisare che le persone giuridiche che possono diventare associate sono solo gli enti del terzo settore"

4°) di precisare le modalità di consultazione dei libri sociali per gli associati

5°) di prevedere l'organo di controllo a' sensi di legge;

6°) di prevedere tra le competenze dell'assemblea anche la deliberazione sulla responsabilità degli organi sociali;

7°) di meglio precisare i criteri di elezione dei membri del Consiglio Direttivo e la gratuità della loro carica"

8°) di precisare le modalità di devoluzione del patrimonio residuo in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione";

9°) di approvare nel suo complesso il nuovo testo di statuto sociale modificato come sopra esposto dal Presidente dell'assemblea, statuto che si allega sotto "B" al presente atto, previo esame ed approvazione da parte dei presenti;

10°) di facoltizzare il Presidente del Consiglio Direttivo ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna conferendo allo stesso il più ampio

mandato al fine del mantenimento dell'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato, Sezione Provinciale ed al successivo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, intervenendo ove opportuno in atti notarili necessari per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo, e con espressa facoltà ove necessario e/o opportuno di delegare il notaio alla presentazione della relativa domanda;

11°) di ratificare già fin d'ora in tutto l'operato del Presidente sia per quanto riguarda la modifica dello statuto che per le procedure che andranno adottate per ottenere le iscrizioni di cui sopra.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro a sensi art. 82 d.lgs. 117 del 2017.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 11 undici e minuti 35 trentacinque previa approvazione del presente verbale, scritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno e da me letto all'assemblea ed al suo Presidente che mi hanno dispensato dalla lettura degli allegati.

Consta di tre fogli e ne occupa nove pagine non complete

F.to Maria Grazia Nava

F.to Margherita Mussi notaio

Associazione Vivere Aiutando a Vivere

Via Milano 11 - Usmate Velate (MB) - C.F. 02 497 290 961

Allegato "A" del N° 1983/1426 di Rep.

PRESENZA dei SOCI all'ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 26.04.2021 ORE 11,00

	Elenco Soci al 26.04.2021	FIRMA	FIRMA
	Cognome e nome	PER PRESENZA IN PROPRIO	PER DELEGA
1	ANNONI GIOVANNA	<i>Giovanna Annoni</i>	
2	BRAMBILLA ALESSANDRO		<i>Rosanna Brambilla</i>
3	BRAMBILLA MARIA LUISA	<i>Luisa Brambilla</i>	
4	CANTU' PAOLO	<i>Paolo Cantu'</i>	
5	CASARTELLI DANILO	<i>Daniilo Casartelli</i>	
6	CEREDA ELISEO		<i>Eliseo Cereda</i>
7	CRIPPA SILVANA AGNESE		<i>Patrizia Lucchetti</i>
8	DE PALMA MARIA	<i>Maria De Palma</i>	
9	DOTI RITA	<i>Rita Doti</i>	
10	GEROSA GIOVANNA	<i>Gerosa</i>	
11	LUCCHETTI PATRIZIA	<i>Patrizia Lucchetti</i>	
12	MANNUCCI MARCELLA		<i>Manucci</i>
13	MERLINI GIULIANA	<i>Merlini</i>	
14	NAVA MARIA GRAZIA	<i>Maria Grazia Nava</i>	
15	NAVA REMO	<i>Remo Nava</i>	
16	PANARELLI LINA		<i>Lina Panarelli</i>
17	PEREGO MARCO	<i>Marco Peregò</i>	
18	RONCO RITA EZIA	<i>Rita Ronco</i>	
19	SARTI GIULIANO	<i>Giuliano Sarti</i>	
20	STUCCHI CLAUDIO	<i>Claudio Stucchi</i>	
21	VISCONTI ROSANNA		<i>Rosanna Visconti</i>
22	ZANCHI ANTONIETTA		<i>Antonietta Zanchi</i>
23	ZUCCHETTI ROSANNA	<i>Rosanna Zucchetti</i>	

Mariagrazia Panarelli *Monte la Chiara*

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Vivere Aiutando a Vivere" O.d.v. e assume la forma giuridica di associazione riconosciuta. L'Associazione Vivere Aiutando a Vivere è apolitica, aconfessionale ed ha strutture e contenuti democratici. La durata di questa organizzazione di volontariato è illimitata.

L'acronimo O.d.v. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore (R.U.N.T.S.).

L'Organizzazione ha sede legale in via Milano 11 nel comune di Usmate Velate (MB) ed opera nel territorio della Regione Lombardia.

Il trasferimento della sede legale è deliberata dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

" a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

" b) interventi e prestazioni sanitarie;

" c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

" d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno:

" in fini di solidarietà civile, culturale e sociale e non a fini di lucro. L'Associazione riconosce nella solidarietà il criterio guida del proprio agire. Persegue tale scopo attuando interventi assistenziali volontari e gratuiti, sia individuali che in gruppi organizzati, rivolti prevalentemente a favorire, sostenere e promuovere direttamente od indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione o sostegno economico con altri Enti od Istituti, pubblici o privati, iniziative ed attività che abbiano ad oggetto l'assistenza continua agli ammalati in fase terminale, operando nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita;

" a contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali delle persone affette da patologie in fase terminale;

" a permettere loro di vivere una vita dignitosa e senza sofferenze fino all'ultimo istante, possibilmente nel loro ambiente e nella propria famiglia, anche grazie alla consegna tempestiva di presidi medici presso il domicilio del malato, da parte di propri volontari;

" ad aiutare e sostenere le famiglie ad assistere fino all'ultimo i propri cari, anche con l'aiuto concreto e il sostegno psicologico dei propri volontari domiciliari e/o di professionisti psicologi specializzati in particolare nella fase dell'elaborazione del lutto;

" a sviluppare rapporti di collaborazione, con gli Enti interessati, finalizzati alla realizzazione e alla gestione di Hospices.

" a promuovere la filosofia delle cure palliative, in sintonia con quanto promosso da Organismi Nazionali (Società Italiana Cure Palliative - S.I.C.P.), (Federazione Cure Palliative - FCP) e locali (U.O.C. di cure palliative) per sviluppare e formare la cultura delle cure palliative con ogni mezzo idoneo;

" ad istituire, organizzare, gestire: scuole, corsi e programmi di formazione professionali.

L'Organizzazione non ha fini di lucro e non intende avere per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo determinante e prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli eventuali enti associati, secondo principi e regole del volontariato.

L'Organizzazione può esercitare attività formativa dei propri aderenti con l'approfondimento dei problemi relativi alle persone che usufruiscono delle prestazioni suddette

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'Organizzazione le persone fisiche, o le organizzazioni di volontariato, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono essere soci dell'Organizzazione le persone fisiche, maggiori di età, che, condividendo gli scopi dell'Organizzazione, intendono proseguire in questa attività e quelli ammessi in considerazione del loro dichiarato proposito di voler svolgere attività personale, volontaria e gratuita per il sollievo della sofferenza o del disagio fisico, psichico e sociale dei pazienti affetti da patologie in fase terminale.

Possono aderire all'Organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'ammissione e l'espulsione vengono deliberate dall' Organo di amministrazione e ratificate dalla prima assemblea utile. L'espulsione e la non accettazione della domanda devono essere adeguatamente motivate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Re-

gistro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

" eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

" essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;

" prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

" esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;

" votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati e se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

" denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

" partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

" di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;

" di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

e il dovere di:

" rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

" versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;

" svolgere le attività preventivamente concordate;

" mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione

" Le prestazioni degli aderenti sono gratuite e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute per le attività prestate, ai sensi di legge ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione, mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto annualmente dall'organo competente.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta, o anche verbale, all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Or-

gano Amministrativo e ratificata dalla prima assemblea utile con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Organizzazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

" Assemblea degli associati

" Organo di amministrazione

" Presidente

" Vice Presidente

" Organo di controllo,

" Organo di revisione, la cui nomina resta subordinata al verificarsi degli obblighi di legge.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'Organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea si può svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audiovideo collegati, a condizione che siano rispet-

tati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, messaggio, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante

avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- " determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- " approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- " nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- " nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- " delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- " ratifica la delibera sull'esclusione degli associati,
- " delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- " approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- " delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;

" delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea ordinaria viene convocata per :

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente;
- per qualsiasi altro motivo che abbia carattere di urgenza da deliberare.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza, in

proprio o per delega, di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, oppure indicate dagli enti associati, fra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. illimitati di mandati.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Organo di Amministrazione si tengano per audioconferenza, audiovideoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto

nel relativo verbale: verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

" amministra l'Organizzazione,

" attua le deliberazioni dell'assemblea,

" predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

" predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

" stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

" cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

" è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,

" delibera il trasferimento della sede legale,

" individua eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore.

" disciplina l'esclusione degli associati),

" accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le

limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Organizzazione è il presidente dell'Organo di amministrazione che, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente. L'Organo di Amministrazione può provvedere inoltre a nominare un Segretario, che può essere scelto anche tra le persone non aderenti all'Organizzazione, per le sue qualità professionali.

ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

" vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

" vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

" esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

" attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il/I componente/i dell'Organo di controllo può/possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può/possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Il Segretario)

L'Organizzazione può avere la necessità di dotarsi di un Segretario.

Il Segretario è nominato dall'Organo di amministrazione, su proposta del Presidente.

Il Segretario può anche non fare parte dell'Organo di amministrazione, e può essere scelto anche fra i non associati, pertanto la scelta può essere fatta sia tra i componenti dell'Organo di Amministrazione sia tra esperti esterni, provvisti delle adeguate qualità professionali.

Il Segretario coadiuva il Presidente con il Vice Presidente ed ha i seguenti compiti principali:

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, dell'Organo di amministrazione e di eventuali gruppi di lavoro;
- predispone lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone all'Organo di Amministrazione rispettivamente entro il mese di ottobre e di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e del pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Presidente e dell'Organo di amministrazione.

Art. 20

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'Organo di am-

ministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 21

Risorse economiche.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a) quote associative annuali e contributi volontari dei soci;

b) contributi di organismi nazionali ed internazionali;

c) rendite patrimoniali;

d) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;

e) attività di raccolta fondi e raccolta pubblica di fondi;

f) eredità, legati, lasciti e donazioni a qualunque titolo pervenuti;

g) entrate derivanti da attività di carattere commerciale e produttivo marginali;

h) rimborsi derivanti da convenzioni;

i) contributi dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Unione Europea o al-

tri Enti o istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

j) Ogni altra entrata ammessa del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dall'Organo di amministrazione.

Ogni operazione finanziaria in addebito è disposta con firme congiunte di almeno due componenti dell'Organo di amministrazione, oppure con firme congiunte di un componente dell'Organo di amministrazione e di altra persona munita delle opportune deleghe.

ART. 22

(I beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART.23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vi-

ta ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno e si chiude al 31 dicembre dello stesso anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 27

(Personale retribuito)

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART.29

(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.

F.to Maria Grazia Nava

F.to Margherita Mussi